

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente, educativo e ATA a.s. 2023/24: la scheda di sintesi dell'ANP

Con **nota prot. n. 34778 del 14 giugno 2023**, il Ministero ha rese note le disposizioni relative alle procedure di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il personale docente, educativo e ATA relativamente al prossimo anno scolastico.

In particolare, si richiama il mutato quadro normativo di riferimento, in seguito all'introduzione del D.L. n. 44 del 22 aprile 2023, in corso di conversione. Nelle more dell'applicazione delle nuove procedure, il Ministero e i sindacati di comparto hanno siglato lo scorso 13 giugno **un'intesa** che consente la proroga, anche per l'anno scolastico 2023/2024, di quanto disposto nel CCNI del 18 luglio 2020, con alcune lievi modifiche.

Richiamiamo brevemente i punti salienti dell'intesa e le specifiche procedure previste per le diverse figure di aspiranti.

1. Docenti, personale educativo e IRC

I **docenti** potranno accedere all'area Istanze On Line per la presentazione delle domande **dal 15 giugno al 5 luglio 2023**. Il personale interessato potrà accedere direttamente dal portale POLIS, attraverso le credenziali SPID/CIE, nella sezione "Presentazione domanda di mobilità in organico di fatto", per le due diverse tipologie di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) relative a tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del **personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica** saranno invece presentate, secondo le medesime scadenze su indicate, tramite il modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione "Mobilità" e inviate agli indirizzi in elenco tramite posta certificata (PEC).

Una novità riguarda quest'anno la possibilità di presentare domanda anche per quei docenti assunti a seguito di particolari **procedure straordinarie**

- di cui all'art. 59, c. 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106
- di cui all'art. 59, comma 9-bis, del citato decreto-legge
- di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 228/2021, convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15.

Per tutti loro il prerequisite essenziale è che abbiano stipulato nell'anno scolastico in corso **un contratto a tempo determinato**; la convalida di tali domande da parte degli Uffici è subordinata al superamento nell'a.s. 2022/23 del **percorso annuale di formazione e prova**. Anche per loro la presentazione delle istanze, secondo le tempistiche sopra menzionate, dovrà avvenire tramite la compilazione del modello disponibile sul sito del Ministero, sezione "Mobilità".

2. Personale ATA

La presentazione delle domande per il personale ATA dovrà invece avvenire dal **21 giugno al 7 luglio 2023**, attraverso il modello di domanda disponibile nella sezione “Mobilità” del sito del MIM; le stesse poi dovranno essere inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente tramite posta certificata. Si fa presente che sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità anche i **Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi** immessi in ruolo a conclusione del **concorso** ordinario di cui al DD 2015 del 20 dicembre 2018, come anche il **personale ATA** a tempo pieno reclutato in esito alle **procedure selettive** di cui all’articolo 58, c. 5 ss., del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché in esito alle procedure di cui all’articolo 1, cc. 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, per effetto delle modifiche ed integrazioni introdotte dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 2022/2025, sottoscritto in via definitiva in data 18 maggio 2022, avrebbe potuto consentire l’accesso alle procedure di mobilità a domanda o d’ufficio.

3. Disposizioni comuni

Si richiama poi nella nota l’art. 3 del D. Lgs. N. 105, del 30 giugno 2022, il quale eliminando il **principio del referente unico** dell’assistenza al congiunto disabile, ha modificato l’art. 33, c. 3, della L. 104/1992, e dunque anche le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all’art. 8, c. 1, punto IV, e di cui all’art. 18, c. 1, punto IV del CCNI 8 luglio 2020.

Inoltre, per tutto il personale docente, educativo e ATA si rammenta che ai sensi dell’art. 7, c. 1, e dell’art. 17, c. 1, dello stesso CCNI, l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per il **ricongiungimento**, oltre che al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, anche ai parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica. L’istanza di ricongiungimento al genitore prescinde dall’ulteriore requisito della convivenza.

Si ricorda, infine, che tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria ai sensi degli artt. 9 e 19 del CCNI dovranno svolgersi entro il **4 agosto 2023**, al fine di consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico.

Per la relativa modulistica e documentazione da allegare si rinvia al seguente link:

<https://www.miur.gov.it/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-del-personale-docente-educativo-ed-ata-anno-scolastico-2023/24>